

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AE014
	<b>MERCATINO TIPICO DOMENICALE DI INTERESSE LOCALE DELL'ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, COSE USATE E OGGETTISTICA VARIA DELLA 4° DOMENICA DEL MESE</b>	Emissione: 29.12.2020
		Rev.2 del 21.11.2023
		Pagina 1 di 11

**MERCATINO TIPICO DOMENICALE DI INTERESSE LOCALE DELL'ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, COSE USATE E OGGETTISTICA VARIA DELLA 4° DOMENICA DEL MESE**

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della revisione</i>
1	29.12.2020	1a emissione. Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 57 del 29.12.2020 Entrato in vigore il 23.01.2021
2	21.11.2023	Modifiche e integrazioni approvate con Deliberazione C.C. n. 65 del 21.11.2023

<i>Redazione</i>	Carmela Masillo		<i>Approvazione</i>	Stefania Caviglia
F.to Carmela Masillo			F.to Stefania Caviglia	

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AE014
	<b>MERCATINO TIPICO DOMENICALE DI INTERESSE LOCALE DELL'ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, COSE USATE E OGGETTISTICA VARIA DELLA 4° DOMENICA DEL MESE</b>	Emissione: 29.12.2020
		Rev.2 del 21.11.2023
		Pagina 2 di 11

## INDICE

Articolo 1 - Denominazione - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Programmazione comunale e formale individuazione

Articolo 3 - Aree di svolgimento - Posteggi

Articolo 4 - Definizione di venditore occasionale “hobbista” – Tesserino per l’esercizio dell’attività di vendita in forma occasionale

Articolo 5 - Soggetti ammessi

Articolo 6 - Regime autorizzatorio

Articolo 7 - Specializzazioni merceologiche

Articolo 8 - Spostamento del mercatino

Articolo 9 - Affidamento in gestione

Articolo 10 - Canone di concessione per l’occupazione degli spazi utilizzati

Articolo 11 - Documentazione da presentare all’affidatario in caso di assegnazione a terzi della gestione

Articolo 12 - Assegnazione dei posteggi

Articolo 13 - Sospensione dell’attività di vendita e del diritto all’assegnazione dei posteggi

Articolo 14 - Costituzione della commissione

Articolo 15 - Obblighi e divieti per gli operatori

Articolo 16 - Responsabilità degli operatori

Articolo 17 - Sanzioni pecuniarie

Articolo 18 - Disposizioni finali

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AE014
	<b>MERCATINO TIPICO DOMENICALE DI INTERESSE LOCALE DELL'ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, COSE USATE E OGGETTISTICA VARIA DELLA 4° DOMENICA DEL MESE</b>	Emissione: 29.12.2020
		Rev.2 del 21.11.2023
		Pagina 3 di 11

## Articolo 1 Denominazione - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina un mercatino tipico domenicale di interesse locale dell'antiquariato, collezionismo, cose usate e oggettistica varia denominato "Fiera del mese" ed ha ad oggetto:
  - a) la disciplina della gestione dei posteggi "del mercatino" che si svolge in Piazza Ellero o in alternativa nelle aree del centro storico di Breo, nonché eventuali altri eventi allo stesso correlati che l'Amministrazione ritiene di promuovere;
  - b) le modalità di vendita, anche in forma occasionale, su aree pubbliche definite, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), come le aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, o destinate all'uso pubblico.
2. Non è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento: l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (caratterizzate dall'irripetibilità), comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'articolo 4, 2 comma, lettera h), del d.lgs. 114/1998.  
Non possono essere considerate opere dell'ingegno a carattere creativo le attività artigianali elencate, in forma esemplificativa, nell'allegato al D.P.R. 25 maggio 2001, n.288, che rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

## Articolo 2 Programmazione comunale e formale individuazione

Il Comune, con il presente regolamento, risponde a quanto indicato:

- dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. 114/1998;
- dalla Legge Regionale 28/1999;
- dall'articolo 2.5 del Capo I, della D.G.R. n. 12-6830 del 11.05.2018:
  - i mercatini sono configurabili secondo le seguenti tipologie:
    - a) mercatino di iniziativa comunale: il mercatino è individuato e gestito direttamente dal Comune;
    - b) mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo: il mercatino è individuato dal Comune e dato in gestione ad un soggetto terzo, pubblico o privato;
    - c) mercatino di iniziativa di soggetti terzi (proloco, associazioni, società, soggetti pubblici o privati ecc.): i proponenti presentano un progetto complessivo redatto secondo le norme in sede locale, approvato dal Comune.
- dall'articolo 2.6 del Capo 1, dei criteri di cui alla D.G.R. n. 12-6830 dell'11.05.2018, che prevede la formale individuazione e disciplina dei mercatini da parte del Comune, per consentire, ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999, l'esercizio dell'attività di vendita occasionale ai venditori occasionali;
- dall'articolo 3.3 del Capo I, della D.G.R. n. 12-6830 del 11.05.2018, che prevede l'adozione da parte del Comune di norme per la vendita occasionale per disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento ed eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AE014
	<b>MERCATINO TIPICO DOMENICALE DI INTERESSE LOCALE DELL'ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, COSE USATE E OGGETTISTICA VARIA DELLA 4° DOMENICA DEL MESE</b>	Emissione: 29.12.2020
		Rev.2 del 21.11.2023
		Pagina 4 di 11

### **Articolo 3**

#### **Aree di svolgimento - Posteggi**

1. La manifestazione si svolge a Mondovì, in piazza Ellero o in alternativa nelle aree del centro storico di Breo, nella quarta domenica di ogni mese, indicativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 20:00. Con ordinanza del Sindaco verranno stabiliti gli orari dell'attività di vendita e le modalità organizzative del mercato.
2. Il numero, la dimensione e la collocazione dei posteggi sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.
3. In base alla disponibilità di aree, possono essere concessi ad un medesimo operatore, che ne faccia richiesta, posteggi attigui in numero non superiore a due.
4. La Giunta Comunale ha facoltà di istituire, nel contesto della manifestazione, mostre tematiche ed esposizioni riguardanti merceologie o generi di diversa natura.
5. Al verificarsi di un consistente incremento di richieste di partecipazione alla manifestazione, con deliberazione della Giunta Comunale possono essere individuate piccole zone di espansione da adibirsi a mercato.
6. Viceversa, in presenza di una riduzione considerevole della capacità attrattiva del mercato o per altre necessità tecniche, la Giunta Comunale, al fine di verificare la possibilità di posizionare in altra area più attraente il mercatino, può effettuare, in via sperimentale, un trasferimento in tutto o in parte.
7. A conclusione delle operazioni di montaggio, che devono essere effettuate nel rispetto dell'orario indicato dall'ordinanza sindacale, i posteggi non occupati vengono assegnati ad altri espositori.
8. Entro l'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita la merce deve essere esposta e gli automezzi, qualora non sia previsto il posteggio con il veicolo, allontanati dall'area del mercato.
9. Per "posteggio" si intende la parte di area che viene assegnata dal Comune all'espositore-venditore.  
Con la deliberazione della Giunta Comunale di cui al 2° comma del presente articolo, viene, anche, stabilito il numero di postazioni riservate agli artisti di strada (pittori, scultori e ritrattisti) che vendono opere del proprio ingegno di carattere creativo, come individuati all'art. 4, comma 2, lettera h), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
10. I posteggi riservati agli artisti di strada dovranno essere assegnati, garantendo la rotazione tra coloro che presentano richiesta di partecipazione al mercatino.  
L'artista che intende partecipare deve presentare apposita domanda corredata da fotografie di propri lavori e da idonea documentazione che attesta la natura non imprenditoriale dell'attività.
11. La Giunta comunale può stabilire eventuali caratteristiche del banco e delle attrezzature per un miglioramento anche estetico della manifestazione.
12. I posteggi sono contraddistinti da apposita numerazione.
13. L'allestimento dei banchi di vendita non può avere luogo prima di un'ora dell'orario di inizio del mercatino e l'area deve essere liberata entro un'ora dall'orario di fine del mercatino.
14. A nessun operatore è consentito, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità, abbandonare anticipatamente il mercatino rispetto agli orari e, qualora l'operatore abbandoni il posto anticipatamente, viene considerato assente ingiustificato ed annullato il punteggio assegnato ai fini della graduatoria.

### **Articolo 4**

**Definizione di venditore occasionale "hobbista" – Tesserino per l'esercizio dell'attività di vendita in forma occasionale**

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AE014
	<b>MERCATINO TIPICO DOMENICALE DI INTERESSE LOCALE DELL'ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, COSE USATE E OGGETTISTICA VARIA DELLA 4° DOMENICA DEL MESE</b>	Emissione: 29.12.2020
		Rev.2 del 21.11.2023
		Pagina 5 di 11

1. È definito venditore occasionale chi pone in vendita in forma occasionale, nei mercatini aventi come tematiche il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità.
2. È bene di "modico valore" ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore ad € 150,00 (ex art. 11 bis, comma 1 e 2 della L.R. 28/1999 s.m.i.).
3. Sono considerati "beni propri":
  - a) beni usati, di proprietà, legalmente acquisiti nelle forme previste dall'ordinamento civile, e, come tali, entrati a far parte della propria sfera personale. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - capi di abbigliamento;
    - articoli di ferramenta;
    - articoli di cancelleria;
    - vasellame.
  - b) beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità consistente nell'attività artigianale svolta in forma non professionale e, quindi, senza iscrizione all'albo artigiani. Tali beni sono normalmente riconducibili a piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, decoupage in genere, assemblati anche in loco.
4. Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale deve essere in possesso del tesserino previsto e rilasciato ai sensi della vigente normativa regionale in materia.

## **Articolo 5**

### **Soggetti ammessi**

I soggetti ammessi alla vendita sono:

1. i titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
2. i titolari di imprese commerciali provvisti di autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche;
3. gli artigiani restauratori iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane, provvisti di autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche;
4. chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico (art. 4,2° comma, lett. h), del d.lgs. 114/1998).
5. i soggetti che svolgono l'attività di vendita occasionale se provvisti di tesserino regionale ai sensi del Capo V bis della L.R. n. 28/1999.

## **Articolo 6**

### **Regime autorizzatorio**

Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali e temporanee ai sensi dell'art. 11, 4° comma, della L.R. 28/1999.

Gli operatori presenti con tale titolo autorizzatorio devono rappresentare un numero percentuale sempre inferiore al 50% del totale dei partecipanti.

## **Articolo 7**

### **Specializzazioni merceologiche**

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AE014
	<b>MERCATINO TIPICO DOMENICALE DI INTERESSE LOCALE DELL'ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, COSE USATE E OGGETTISTICA VARIA DELLA 4° DOMENICA DEL MESE</b>	Emissione: 29.12.2020
		Rev.2 del 21.11.2023
		Pagina 6 di 11

1. Gli operatori sono tenuti a porre in vendita prodotti compresi nelle merceologie di seguito elencate:
  - a) oggetti di antiquariato, quali, a titolo esemplificativo, mobili, opere d'arte, accessori e complementi di arredamento, libri antichi, attrezzi. Agli effetti del presente regolamento s'intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, usati e non, di rigorosa qualità;
  - b) oggetti da collezione e di modernariato-vintage quali, a titolo esemplificativo, filatelia, numismatica, libri, pubblicazioni e stampe, materiali per la scrittura, cartoline e fotografie, abbigliamento, monili, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi in vinile, articoli di arredamento, strumenti musicali di riproduzione sonora e visiva, giocattoli, modellismo, articoli da fumo, militari, statuine, pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola, giochi, giocattoli, modellini, soldatini e figurine ecc.
2. Sono inoltre ammesse le seguenti merci:
  - a) prodotti attinenti al restauro di mobili od oggetti antichi (resine naturali, coloranti, terre, utensili di lavoro, etc.) nonché particolari in bronzo, ferramenta, vetro e legno inerenti all'attività del restauro;
  - b) minerali e pietre da collezione;
  - c) oggetti da collezionismo di recente fabbricazione;
  - d) opere del proprio ingegno, di carattere creativo, come individuate all'art. 4, comma 2, lett. h), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 in relazione ai posteggi riservati ad artisti, pittori e scultori.
3. In forma residuale è ammessa anche la vendita di prodotti delle merceologie di cui al 1 comma, aventi meno di 50 anni, purché rientranti nel concetto di modernariato o vintage, ossia di prodotti simbolo di uno stile di un determinato periodo storico, di almeno 20 anni antecedente rispetto a quello in cui si effettua la vendita.
4. Ai sensi del presente articolo è da considerarsi "residuale" la vendita di prodotti che per quantità e valore rappresentino non più del 20% dei prodotti esposti sul posteggio.
5. I venditori occasionali possono porre in vendita esclusivamente cose usate di modico valore, non superiore a 150,00 Euro per ogni singolo bene, ovvero beni di modico valore e beni propri, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità (art. 11 bis, comma 1 e 2 della L.R. 28/1999 s.m.i.).
6. È vietato porre in vendita prodotti nuovi ed oggetti attualmente in produzione, esclusi francobolli, monete, medaglie ed oggetti da collezionismo. Per quanto riguarda l'abbigliamento ed i tessuti vintage posti in vendita deve essere esibito idonea certificazione di igienizzazione. Gli abiti e gli accessori devono essere esposti ordinatamente su idonei stendini. Non è ammessa la vendita di calzature.
7. Durante la manifestazione, all'interno ed all'esterno dell'area interessata, è vietata ogni altra forma di commercio.

### **Articolo 8 Spostamento del mercatino.**

Il Comune può disporre lo spostamento di tutto o di parte del mercatino per esigenze temporanee dovute ad eccezionali motivi di interesse pubblico od in occasione di particolari eventi.

### **Articolo 9 Affidamento in gestione**

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AE014
	<b>MERCATINO TIPICO DOMENICALE DI INTERESSE LOCALE DELL'ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, COSE USATE E OGGETTISTICA VARIA DELLA 4° DOMENICA DEL MESE</b>	Emissione: 29.12.2020
		Rev.2 del 21.11.2023
		Pagina 7 di 11

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare a terzi, ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento del mercatino, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione da stipularsi con il Comune.

La predetta convenzione disciplina altresì le modalità di rendicontazione periodica al Comune dell'attività svolta anche sotto il profilo economico e finanziario.

Può essere modificata ed integrata con deliberazione della Giunta Comunale, qualora si renda necessario apportare eventuali modifiche relative alle modalità di svolgimento del mercatino e nelle ipotesi previste ai commi 5 e 6 dell'art. 3, ovvero relativamente all'individuazione di zone espositive aggiuntive o al trasferimento dello stesso in via sperimentale.

L'organizzazione degli spazi espositivi viene in tal caso effettuata dal gestore.

L'assegnazione dei posteggi, attribuita esclusivamente agli operatori dotati di titolo rilasciato dal Comune, deve avvenire sulla base di apposita graduatoria.

Le postazioni riservate agli artisti di strada vengono assegnate attingendo dall'elenco dei richiedenti, tenuto dall'affidatario della gestione e consegnato ai competenti uffici.

L'affidatario deve tenere un elenco aggiornato delle presenze, distinto fra soggetti professionali e soggetti non professionali di cui al Capo V bis della L.R. n. 28/1999, provvisti di autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche, gli artigiani restauratori provvisti di autorizzazione temporanea per il commercio su area pubblica e di chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico (art. 4, 2° comma, lett. h), del d.lgs. 114/1998). Il gestore può organizzare eventi correlati al mercatino, che dovranno svolgersi nella medesima area riservata a detto mercatino, all'interno della fascia oraria per lo stesso determinata, o in altre aree all'uopo indicate, purché previamente approvati dalla Giunta comunale. Sarà cura di tale soggetto occuparsi anche dell'organizzazione delle attività di promozione del mercatino e della vigilanza per il rispetto delle limitazioni merceologiche.

Nel caso di gestione del mercatino affidata a terzi, spettano, comunque, al Comune i seguenti compiti:

- il rilascio delle autorizzazioni temporanee;
- il rilascio del tesserino di riconoscimento;
- l'attività di vigilanza.

### **Articolo 10**

#### **Canone di concessione per l'occupazione degli spazi utilizzati**

I partecipanti al mercato sono tenuti a versare all'affidatario organizzativo e gestionale o al Comune nell'ipotesi di gestione diretta, il canone di concessione per l'occupazione dello spazio utilizzato.

Detto canone deve essere versato al Comune con cadenza mensile.

L'affidatario deve consegnare, ogni mese, all'Ufficio competente una distinta, nella quale viene riportato l'importo del canone versato da ciascun operatore.

Per la realizzazione del mercatino:

- la Giunta Comunale può prevedere eventuali diminuzioni ed esenzioni del canone per l'occupazione dello spazio fino all'azzeramento dello stesso;
- l'organizzatore potrà chiedere ai partecipanti il versamento di una quota di partecipazione, da concordare con il Comune, che sarà lasciata alla libera iniziativa dell'organizzatore, ma che dovrà essere di entità tale da non disincentivare la partecipazione.

### **Articolo 11**

#### **Documentazione da presentare all'affidatario in caso di assegnazione a terzi della gestione**

 Comune di Mondovi	REGOLAMENTO	No. R-AE014
	<b>MERCATINO TIPICO DOMENICALE DI INTERESSE LOCALE DELL'ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, COSE USATE E OGGETTISTICA VARIA DELLA 4° DOMENICA DEL MESE</b>	Emissione: 29.12.2020
		Rev.2 del 21.11.2023
		Pagina 8 di 11

Chi intende partecipare al mercatino, prima dell'inizio di ogni singola edizione, deve segnalare la propria presenza al soggetto gestore e presentare allo stesso:

- 1) le autorizzazioni rilasciate per il commercio su aree pubbliche, comprese le autorizzazioni temporanee;
- 2) comunicazione del recapito telefonico ed indirizzo a cui si è reperibili;
- 3) specificazione della merceologia trattata, rientrante nei prodotti previsti dall'atto istitutivo;
- 4) tesserino regionale per la vendita occasionale ai sensi del Capo V bis della L.R. n. 28/1999, corredato dalla manifestazione d'interesse alla partecipazione al mercatino e dall'elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati.

## **Articolo 12**

### **Assegnazione dei posteggi**

1. I posteggi disponibili sono assegnati agli operatori in possesso di idoneo titolo per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, nel rispetto e nell'ordine dei seguenti criteri:
  - a) in via prioritaria, agli operatori professionali sulla base del maggior numero di presenze sul mercatino in relazione all'autorizzazione esibita per la partecipazione, come risultante dalla graduatoria di spunta formata in base alle presenze maturate;  
a parità di presenze, sarà considerata la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro delle imprese, già Registro Ditte;  
in caso di ulteriore parità, si considererà la maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.  
I posteggi potranno, anche, essere assegnati in concessione pluriennale, a seguito di procedura di bando pubblico, secondo le procedure previste dalla normativa regionale;
  - b) ai titolari di autorizzazioni temporanee in relazione alla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi seguendo le sotto riportate priorità:
    1. svolgere l'attività di restauratore o di antiquario;
    2. maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.;
    3. maggior numero di presenze maturate.
2. In subordine, ulteriori posteggi disponibili verranno assegnati ai venditori occasionali muniti di tesserino.
3. L'assegnazione viene effettuata dal soggetto gestore prima del giorno di svolgimento del mercatino, previa verifica delle merci che si intendono porre in vendita, tra coloro che segnalano la propria intenzione di partecipare a quella specifica edizione del mercatino e sulla base dei criteri sopra specificati.
4. In caso di gestione diretta del Comune l'assegnazione ha luogo il giorno stesso dello svolgimento del mercatino, sulla base dei criteri sopra specificati.
5. Ogni singolo posteggio non può essere occupato contemporaneamente da più soggetti essendo vietato condividere il proprio posteggio con altri operatori.

## **Articolo 13**

### **Sospensione dell'attività di vendita e del diritto all'assegnazione dei posteggi**

1. Il mancato pagamento del contributo di cui all'art. 10 comporta la sospensione del diritto di posizionarsi in detto mercatino.
2. La vendita di prodotti non rientranti nelle merceologie ammesse comporta la sospensione dell'assegnazione dei posteggi per un mese nei confronti di coloro che sono in possesso

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AE014
	<b>MERCATINO TIPICO DOMENICALE DI INTERESSE LOCALE DELL'ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, COSE USATE E OGGETTISTICA VARIA DELLA 4° DOMENICA DEL MESE</b>	Emissione: 29.12.2020
		Rev.2 del 21.11.2023
		Pagina 9 di 11

dell'autorizzazione, anche temporanea, per il commercio su aree pubbliche, nonché degli hobbisti, con contestuale impossibilità di attribuire punteggi ai fini delle graduatorie.

#### **Articolo 14 Costituzione della commissione**

Per la valutazione di eventuali aspetti controversi relativi alla tipologia delle merci poste in vendita, nonché al funzionamento del mercatino, la Giunta comunale può istituire una apposita Commissione, così formata:

- il Responsabile del Servizio alle Imprese - Ufficio Commercio - o funzionario delegato, in qualità di presidente;
- un rappresentante della Polizia Locale;
- un esperto in materia di antiquariato, su proposta delle Associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche più rappresentative a livello regionale;
- un esperto in materia di antiquariato designato dal Sindaco.

La Commissione dura in carica 5 anni.

I componenti della Commissione non hanno diritto ad alcun compenso.

Gli esperti in materia di antiquariato ed i rappresentanti di categoria non devono trovarsi in situazione di incompatibilità determinata dallo svolgimento di attività presso il mercatino.

La commissione si riunisce almeno quattro volte all'anno per effettuare dei sopralluoghi sul mercatino.

#### **Articolo 15 Obblighi e divieti per gli operatori**

Gli operatori/espositori devono:

- utilizzare esclusivamente l'area concessa;
- tenere il banco di vendita e le merci entro i limiti del posteggio;
- porre in vendita solo i prodotti indicati all'art.7;
- esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto;
- occupare il suolo pubblico senza danneggiare la pavimentazione delle vie e delle piazze interessate;
- lasciare, a conclusione del mercatino, l'area libera da ingombri;
- al termine delle operazioni di vendita devono provvedere a rimuovere tutti i rifiuti e gli scarti della loro attività;
- concludere le operazioni di pulizia entro un'ora dal termine dell'orario di vendita;
- trasferire negli appositi parcheggi, ubicati fuori dell'area del mercatino, i mezzi di trasporto, a conclusione delle operazioni di scarico e allestimento banchi, qualora non sia previsto il posteggio con il veicolo;
- introdurre i mezzi di trasporto nell'area del mercato rispettando i termini previsti dall'art. 3 e dall'ordinanza del Sindaco in materia.

Agli operatori/espositori è vietato:

- condividere il proprio posteggio con altri operatori;
- assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti di titolo autorizzativo;
- fare uso di gruppi elettrogeni e di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
- infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- esercitare il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercato;

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AE014
	<b>MERCATINO TIPICO DOMENICALE DI INTERESSE LOCALE DELL'ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, COSE USATE E OGGETTISTICA VARIA DELLA 4° DOMENICA DEL MESE</b>	Emissione: 29.12.2020
		Rev.2 del 21.11.2023
		Pagina 10 di 11

- lasciare il posteggio incustodito.

Per essere ammesso a partecipare al mercatino l'operatore non professionale deve presentare, unitamente al tesserino, un elenco contenente l'indicazione dei beni che devono essere posti in vendita, divisi per categorie e numero di oggetti.

L'elenco e il tesserino di cui all'art. 4 devono essere vidimati dal Comune mediante l'apposizione del timbro di partecipazione; qualora il mercatino sia affidato in gestione, tali operazioni vengono effettuate dal gestore.

L'elenco deve essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di eventuali controlli.

Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

Il divieto di cui sopra non si applica nei confronti degli artisti, pittori e scultori ai quali nell'ambito del mercatino sono riservati posteggi predeterminati.

L'operatore non professionale deve essere presente nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino e non può essere sostituito da altri, neppure se appartenenti al nucleo familiare, salvo che per brevi periodi che complessivamente non possono durare più di trenta minuti.

### **Articolo 16 Responsabilità degli operatori**

La responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'operatore.

L'operatore è direttamente responsabile della provenienza dei beni venduti, nonché dell'autenticità degli oggetti di antiquariato.

La vendita di oggetti di particolare valore, effettuata dagli operatori professionali, deve essere corredata da apposita garanzia.

L'operatore professionale che esercita commercio di cose antiche ed usate, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 128 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e dell'art. 247 del relativo Regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), di tenuta di apposito registro.

### **Articolo 17 Sanzioni pecuniarie**

Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 114/1998 e dalla Legge regionale, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di violazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 2, l'operatore non professionale è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1032,00 oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

### **Articolo 18 Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme relative al mercatino, si rimanda alle disposizioni generali contenute nel Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche, in quanto applicabili, nonché alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di commercio.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AE014
	<b>MERCATINO TIPICO DOMENICALE DI INTERESSE LOCALE DELL'ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, COSE USATE E OGGETTISTICA VARIA DELLA 4° DOMENICA DEL MESE</b>	Emissione: 29.12.2020
		Rev.2 del 21.11.2023
		Pagina 11 di 11

2. Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11 quinquies, comma 2, della L.R. 28/99, nonché per le verifiche in sede regionale, il Comune in proprio o per il tramite del gestore, invia entro 10 giorni, alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale, i dati relativi ai:
  - a) soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento;
  - b) provvedimenti di rilascio e di ritiro dei tesserini.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.